

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3499

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCIOLIS, BOLOGNA e MARTINA

Presentata il 13 dicembre 1961

Modifiche alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, concernente la costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le ragioni che hanno determinato l'approvazione della legge 18 ottobre 1955, n. 908, concernente la costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, ci hanno spinto a presentare la seguente proposta di legge tendente a modificare gli articoli 1 e 2 della legge citata. Infatti nella situazione del territorio di Trieste e della provincia di Gorizia, caratterizzata tuttora da uno sviluppo economico più lento della media nazionale per la mancanza di un proprio retroterra regionale, per lo sconvolgimento politico del retroterra commerciale centroeuropeo, per la concorrenza estera, si presenta urgente la necessità di potenziarne maggiormente l'economia con provvidenze idonee a determinare l'immediata realizzazione di iniziative industriali in avanzata e documentata fase di progettazione.

Il complesso dei mezzi messo a disposizione con la legge succitata è stato destinato al finanziamento di iniziative economiche mediante la concessione di mutui per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione e l'ampliamento di stabilimenti industriali, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere nonché per la costruzione di alloggi di tipo popolare. L'efficacia del provvedimento può essere così brevemente documentata: fino al 30 settembre 1961 i mutui concessi dal Fondo di rotazione dall'inizio della sua attività am-

montavano a 204 per oltre 20 miliardi, di cui a Trieste 99 per circa 15 miliardi ed a Gorizia 105 per circa 5 miliardi. Se si tiene conto che normalmente i finanziamenti vengono concessi nella misura del 50 per cento della spesa complessiva, si può comprendere l'importanza dell'investimento totale a favore dell'economia triestina e goriziana.

Attualmente però, malgrado i rientri, risultano insufficienti i fondi per coprire il ritmo delle domande di mutuo già presentate, in fase di istruttoria o di perfezionamento. Esse ammontano infatti ad oltre 17 miliardi, mentre le somme disponibili libere da impegni ne coprono circa un terzo.

Così stando le cose appare in tutta evidenza la necessità di provvedere alla integrazione del Fondo con maggiori disponibilità finanziarie, attesa la inderogabile esigenza di trarre dalla attuale favorevole congiuntura i massimi vantaggi possibili. Il punto franco industriale di Trieste ad esempio, concepito ed istituito come strumento per accelerare ed intensificare il processo di industrializzazione del territorio, favorendo il sorgere di nuovi opifici e, quindi, di nuove durature fonti di lavoro, verrebbe ad essere frustrato nelle sue finalità ove non gli fosse affiancata la possibilità, per le industrie che in esso possono sorgere, di utilizzare il Fondo di rotazione.

Per evitare la deprecabile situazione di opporre un rifiuto all'accoglimento di richieste di mutui per nuove iniziative l'articolo 1

della proposta prevede una integrazione di 10 miliardi dell'importo che il Ministero del tesoro concede al Fondo in dotazione.

In secondo luogo va considerata la situazione alloggiativa aggravatasi anche a seguito dell'esodo delle popolazioni italiane dai territori ceduti o rimasti in amministrazione alla Jugoslavia per un complesso di oltre 60.000 profughi che vi hanno trovato rifugio. Mentre per la costruzione di abitazioni da destinare ai ricoverati nei Centri di raccolta dei profughi si sta provvedendo efficacemente con leggi particolari, permane sempre preoccupante la situazione alloggiativa delle popolazioni, nonostante l'encomiabile attività costruttiva dell'Istituto autonomo per le case popolari e degli altri Enti interessati. Ad esempio nella città di

Trieste giacciono presso la Commissione alloggi del comune 3800 domande di alloggio e 3479 domande di profughi/sistemati precariamente presso parenti od in alloggi di fortuna.

L'articolo 2 della proposta di legge modifica il primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, togliendo i limiti ivi stabiliti e proponendo che i finanziamenti per la costruzione di alloggi di tipo popolare non potranno comunque superare l'importo complessivo dei mutui che sono stati e che verranno accordati dal Fondo incremento edilizio, di cui all'articolo 1, lettera c), della citata legge, e dei rientri per capitale ed interessi sui finanziamenti che vengono concessi ai sensi della presente legge a favore dell'edilizia popolare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1, secondo comma, lettera f), della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è sostituito dal seguente:

« l'importo di 15 miliardi di lire che il Ministero del tesoro concede al Fondo in dotazione ».

ART. 2.

L'articolo 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è sostituito dal seguente:

« Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici, nonché al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste. I finanziamenti per la costruzione di alloggi di tipo popolare non potranno comunque superare l'importo complessivo dei mutui che sono stati e che verranno accordati dal Fondo incremento edilizio, di cui al precedente articolo 1, lettera c), e dei rientri per capitale e interessi sui finanziamenti che vengono concessi ai sensi della presente legge a favore dell'edilizia popolare ».